



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 ottobre 2012 (04.10)
(OR. en)**

14329/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0282 (COD)**

**AGRI 630
AGRISTR 130
CODEC 2254**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	25 settembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 553 final
Oggetto:	Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 627 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All: COM(2012) 553 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.9.2012
COM(2012) 553 final

2011/0282 (COD)

**Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 627 final/3 di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'adesione della Croazia all'Unione europea è prevista per il 1° luglio 2013. Benché l'atto di adesione¹ non sia stato ancora ratificato da tutti gli Stati membri, recentemente la Commissione ha aggiornato le proposte relative al quadro finanziario pluriennale² in vista dell'adesione della Croazia. Un simile aggiustamento deve essere apportato alle proposte di riforma della PAC per assicurare che, una volta adottate, esse si applichino integralmente alla Croazia in quanto nuovo Stato membro.

Il regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 2013³ prevede, per il Regno Unito, un meccanismo di aggiustamento volontario in virtù del quale i fondi destinati ai pagamenti diretti per l'anno civile 2013 vengono messi a disposizione per il successivo periodo di programmazione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. Pertanto, occorre introdurre nella proposta di riforma della PAC relativa allo sviluppo rurale una disposizione che autorizzi il trasferimento di fondi al FEASR.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non è stato necessario consultare le parti interessate né procedere a una valutazione dell'impatto, trattandosi di aggiustamenti derivanti dall'atto di adesione, nel caso della Croazia, e dall'adozione del regolamento (UE) n. 671/2012, nel caso dell'aggiustamento volontario per il Regno Unito.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'aggiustamento assume la forma di una modifica della proposta COM(2011) 627 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con la quale vengono introdotte:

- una misura aggiuntiva temporanea per il finanziamento di pagamenti diretti nazionali integrativi;
- specifiche condizioni applicabili alla Croazia in relazione a LEADER (assegnazione di un contributo minimo del FEASR del 2,5% anziché del 5%) e in materia di investimenti per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁴ per un periodo massimo di quattro anni (tasso di sostegno del 75%);
- la competenza della Commissione di adottare disposizioni transitorie per il passaggio della Croazia dal sostegno fornito dall'IPARD a quello previsto dal nuovo regime di sviluppo rurale, anche in materia di valutazione ex post.

¹ GU L 112 del 24.4.2012.

² COM(2012) 388 del 6 luglio 2012.

³ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11.

⁴ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

Riguardo all'aggiustamento volontario per il Regno Unito, l'aggiustamento consiste nell'introdurre un riferimento agli importi da trasferire in applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009⁵.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente modifica non ha alcuna incidenza sul bilancio oltre a quelle già esposte nella relazione che accompagna le proposte aggiornate del quadro finanziario pluriennale.

⁵ GU L 52 del 31.1.2009, pag. 1.

**Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 627 final/3 di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)**

La proposta COM(2011) 627 final/3 della Commissione è così modificata:

(1) Il considerando 70 è sostituito dal seguente:

“(70) Per favorire un passaggio ordinato dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all’articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni transitorie. Per tener conto del trattato di adesione della Repubblica di Croazia tali atti devono riguardare anche, per la Croazia, la transizione relativa al sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)*, ove necessario.

* GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.”

(2) È inserito il seguente articolo 40 *bis*:

“Articolo 40 *bis*
Finanziamento dei pagamenti nazionali diretti integrativi per la Croazia

1. Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti nazionali diretti integrativi ai sensi dell’articolo 17 *bis* del regolamento (UE) n. [PD/2012]. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.
2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:
 - a) il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell’anno considerato in conformità all’articolo 16 *bis* del regolamento (UE) n. [PD/2012] e
 - b) il 45% del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.
3. Il contributo dell’Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20% della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.
4. Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l’80%.”

(3) All’articolo 64, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l’atto di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione

dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 10 *ter* e dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009* per l'anno civile 2013.

* GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.”

(4) All'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.”

(5) L'articolo 95 è sostituito dal seguente:

“Articolo 95

Disposizioni transitorie

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni *ex post*. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal presente regolamento.”

(6) Nell'allegato I, la quarta riga è sostituita dalla seguente:
 “

18, par. 3	Investimenti immobilizzazioni materiali	in		<u>Settore agricolo</u>
			50%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate
			75%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
			75%	del costo dell'investimento ammissibile in Croazia per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio* entro un periodo massimo di quattro anni dalla data dell'adesione, in conformità agli articoli 3, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della stessa direttiva
			65%	del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo
			40%	del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
				Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per:
				- l'insediamento dei giovani agricoltori
				- gli investimenti collettivi e i progetti integrati
				- le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33
				- gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI
				<u>Trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I</u>
			50%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate
			75%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
			65%	del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo
			40%	del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
				Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI

* GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.”

(1) SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 626 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)
- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 627 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁶

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷

☒ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☒ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

⁶ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

⁷ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo – modificate per tener conto dell'atto di adesione della Croazia – mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020”⁸, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 28 politiche agricole separate e 28 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione di impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

⁸

COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

Il quadro strategico comune definirà inoltre meccanismi di coordinamento con altri strumenti e politiche pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa **di durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

- x Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020
- x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa **di durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

- Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista⁹

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

☐ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ☐ agenzie esecutive
- ☐ organismi creati dalle Comunità¹⁰
- ☐ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

x **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

¹⁰ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

Inoltre la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR rafforzerà il controllo pubblico dell'uso del denaro e contribuirà alla visibilità della PAC e a una migliore comprensione di tale politica.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta della Commissione relativa all'applicazione dei pagamenti diretti nell'anno di transizione 2013 (COM(2011) 630)¹¹ sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La proposta di riforma dei pagamenti diretti contiene una disposizione sulla progressiva riduzione e sul livellamento dei pagamenti diretti. Per stabilire i massimali netti dei pagamenti diretti è stato stimato il prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale (allegato III della proposta). La stima è basata su ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduta non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

¹¹ Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero adottare il regolamento nell'autunno 2012.

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
Compresi nel QFP										
Rubrica 2										
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) (5)										
Stima entrate con destinazione specifica	44 939 672	45 304 672	44 956 672	45 199 672	45 463 672	45 702 672	45 729 672	45 756 672	45 783 672	318 589 4 704
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) (5)	45 611	45 976	45 628	45 871	46 135	46 374	46 401	46 428	46 455	323 293
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	103 488
Totale	60 428	60 428	60 412	60 655	60 919	61 159	61 186	61 212	61 239	426 781
Rubrica 1										
QSC Ricerca agricola e innovazione										
Indigenti	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072
Totale	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
Rubrica 3										
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	352	352	352	352	352	352	352	2 465
Non compresi nel QFP										
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)										
di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (6)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818
TOTALE										
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 735	63 017	63 322	63 602	63 671	63 740	63 810	443 898
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 825	62 089	62 376	62 637	62 686	62 736	62 786	437 136

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 del 29 giugno 2011) e nella proposta modificata della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2012) 388 del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) Comprende i massimali della riserva speciale per lo sminamento in Croazia.
- (6) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Mio EUR (prezzi correnti)										
Esercizio di bilancio	2013 (1)	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2014-2020
ENTRATE										
123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	125	125						250
67 03 – Entrate con destinazione specifica	672	672	741	741	741	741	741	741	741	5 187
di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	866	866	741	741	741	741	741	5 437
SPESE										
05 02 – Mercati (2)	3 311	3 311	2 652	2 671	2 700	2 729	2 752	2 740	2 729	18 974
05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3)	42 170	42 535	42 970	43 193	43 428	43 637	43 641	43 678	43 715	304 261
05 03 – Aiuti diretti (dopo il livellamento) (3) (4)	42 170	42 535	42 970	43 028	43 256	43 453	43 455	43 492	43 530	303 184
05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	103 516
05 04 – Sviluppo rurale (dopo il livellamento) (4)	14 817	14 451	14 788	14 952	14 960	14 973	14 974	14 974	14 974	104 594
05 07 01 06 – Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	60 410	60 652	60 916	61 155	61 181	61 207	61 232	426 751
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 669	59 911	60 175	60 414	60 440	60 466	60 491	421 564

Note:

- (1) A fini di raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011.
- (2) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (3) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per il periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 2, non includono la riserva speciale per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti figuranti nella tabella 1 includono la riserva speciale.
- (4) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Esercizio di bilancio	2013 (1)	2013 aggiustato (1)	Mio EUR (prezzi correnti)							TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
ENTRATE										
123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 – Entrate con destinazione specifica	672	672	69	69	69	69	69	69	69	483
di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	0	0	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	69	69	69	69	69	69	483
SPESE										
05 02 – Mercati (2)	3 311	3 311	-659	-640	-611	-582	-559	-571	-582	-4 203
05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-3 913
05 03 – Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento (4) da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-1 078
05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento) (5)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 – Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento (4) che sarà trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	1 078
05 07 01 06 – Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 046	-1 059	-1 072	-1 085	-1 103	-1 114	-1 126	-7 605
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 115	-1 128	-1 141	-1 154	-1 172	-1 183	-1 195	-8 088

Note:

(1) A fini di raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011.

(2) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.

(3) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per il periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 3, non includono la riserva speciale per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti figuranti nella tabella 1 includono la riserva speciale.

(4) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

(5) La modifica rispetto al 2013 è dovuta esclusivamente alla proposta di trasferimento della dotazione nazionale per il cotone allo sviluppo rurale (4 Mio EUR all'anno). Inoltre le proposte aggiornate sul QFP (COM(2012) 388) prevedono un importo aggiuntivo di 333 Mio EUR all'anno.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso	artt. 154, 155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo	ex art. 10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2) ex art. 27 del reg. 1234/2007	500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-3 500,0
Ammasso privato (fibre di lino)	art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3) ex art. 5 del reg. 637/2008	10,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-28,0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli	ex art. 117	30,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-30,0	-30,0	-90,0
Programma frutta nelle scuole	art. 21	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	420,0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo	ex art. 111	2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-15,9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere	art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina	ex art. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4) art. 16	14,0	[-1,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-85,0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte	ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02			-446,3	-446,3	-446,3	-461,3	-461,3	-476,3	-476,3	-3 213,9
Effetto netto delle proposte di riforma (5) (6)										

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde al massimale fissato dal regolamento (UE) n. 121/2012. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.
- (6) La tabella 4 indica l'effetto netto delle proposte di riforma per le misure di mercato interessate, mentre nella tabella 3 le cifre nella voce "05 02 – Mercati" indicano la differenza tra l'importo aggiustato per il 2013 e gli importi stimati disponibili relativi alle spese connesse al mercato nel periodo 2014-2020.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 aggiustato (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aiuti diretti (3)		42 169,9	42 535,4	434,2	493,0	720,1	917,2	919,7	957,0	994,3	5 435,6
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				875,0	1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- introduzione progressiva in Croazia (3)				93,3	111,9	130,6	149,2	186,5	223,8	261,1	1 156,3
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento (4)				0,0	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-706,5	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE		42 169,9	42 535,4	42 969,7	43 028,4	43 255,6	43 452,6	43 455,2	43 492,5	43 529,8	303 183,6

Note:

(1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

(2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

(3) Non comprende la riserva speciale per lo sminamento in Croazia.

(4) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO		2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2015-2020
Allegato II	Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	42 519,1 12 900,1	42 754,0 12 894,5	42 963,3 12 889,0	42 966,8 12 890,0	43 004,1 12 901,2	43 041,4 12 912,4	257 248,6 77 387,2
	Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	860,0	859,6	859,3	859,3	860,1	860,8	5 159,1
	Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 759,0	28 999,9	29 215,1	29 217,4	29 242,8	29 268,1	174 702,2
	Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 300,0	4 298,2	4 296,3	4 296,7	4 300,4	4 304,1	25 795,7
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II (1)		159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento (2)		-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone		256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo		417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

(1) Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013. Per la Croazia non è stato possibile effettuare la stima poiché nel 2013 non saranno attuati programmi nazionali nel settore vitivinicolo e la Croazia non ha finora comunicato trasferimenti.

(2) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	2014 (2)
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9
TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

(1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

(2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Programmi di sviluppo rurale		14 788,9	14 423,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)										
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti	(3)				164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	1 077,7
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(4)			-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-65,2
Assistenza tecnica	(4)	27,6	27,6	9,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	35,2
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(5)	N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
Importo supplementare per lo sviluppo rurale (in linea con la proposta COM(2012) 388)		N.A.	N.A.	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	2 331,0
TOTALE 05 04											
Effetto netto delle proposte di riforma				4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	1 105,7
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)		14 816,6	14 451,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	103 516,5
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)		14 816,6	14 451,1	14 788,1	14 952,2	14 960,2	14 972,8	14 973,7	14 973,7	14 973,7	104 594,2

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo) e nella proposta modificata della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2012) 388 del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale

sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

(4) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).

L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.

(5) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica..

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	---	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l’attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Nelle cifre sotto indicate non si è ancora tenuto conto dell’impatto dell’adesione della Croazia.

DG: AGRI		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
• Risorse umane		136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative		9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI		146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

		Anno N ¹²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE
Impegni								
Pagamenti								

Mio EUR (al terzo decimale)

¹² L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇓		Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)														Anno 2020		Anno 2019		Anno 2018		Anno 2017		Anno 2016		Anno 2015		Anno 2014		Anno 2013		Anno 2012		Anno 2011		Anno 2010		Anno 2009		Anno 2008		Anno 2007		Anno 2006		Anno 2005		Anno 2004		Anno 2003		Anno 2002		Anno 2001		Anno 2000		Anno 1999		Anno 1998		Anno 1997		Anno 1996		Anno 1995		Anno 1994		Anno 1993		Anno 1992		Anno 1991		Anno 1990		Anno 1989		Anno 1988		Anno 1987		Anno 1986		Anno 1985		Anno 1984		Anno 1983		Anno 1982		Anno 1981		Anno 1980		Anno 1979		Anno 1978		Anno 1977		Anno 1976		Anno 1975		Anno 1974		Anno 1973		Anno 1972		Anno 1971		Anno 1970		Anno 1969		Anno 1968		Anno 1967		Anno 1966		Anno 1965		Anno 1964		Anno 1963		Anno 1962		Anno 1961		Anno 1960		Anno 1959		Anno 1958		Anno 1957		Anno 1956		Anno 1955		Anno 1954		Anno 1953		Anno 1952		Anno 1951		Anno 1950		Anno 1949		Anno 1948		Anno 1947		Anno 1946		Anno 1945		Anno 1944		Anno 1943		Anno 1942		Anno 1941		Anno 1940		Anno 1939		Anno 1938		Anno 1937		Anno 1936		Anno 1935		Anno 1934		Anno 1933		Anno 1932		Anno 1931		Anno 1930		Anno 1929		Anno 1928		Anno 1927		Anno 1926		Anno 1925		Anno 1924		Anno 1923		Anno 1922		Anno 1921		Anno 1920		Anno 1919		Anno 1918		Anno 1917		Anno 1916		Anno 1915		Anno 1914		Anno 1913		Anno 1912		Anno 1911		Anno 1910		Anno 1909		Anno 1908		Anno 1907		Anno 1906		Anno 1905		Anno 1904		Anno 1903		Anno 1902		Anno 1901		Anno 1900		Anno 1899		Anno 1898		Anno 1897		Anno 1896		Anno 1895		Anno 1894		Anno 1893		Anno 1892		Anno 1891		Anno 1890		Anno 1889		Anno 1888		Anno 1887		Anno 1886		Anno 1885		Anno 1884		Anno 1883		Anno 1882		Anno 1881		Anno 1880		Anno 1879		Anno 1878		Anno 1877		Anno 1876		Anno 1875		Anno 1874		Anno 1873		Anno 1872		Anno 1871		Anno 1870		Anno 1869		Anno 1868		Anno 1867		Anno 1866		Anno 1865		Anno 1864		Anno 1863		Anno 1862		Anno 1861		Anno 1860		Anno 1859		Anno 1858		Anno 1857		Anno 1856		Anno 1855		Anno 1854		Anno 1853		Anno 1852		Anno 1851		Anno 1850		Anno 1849		Anno 1848		Anno 1847		Anno 1846		Anno 1845		Anno 1844		Anno 1843		Anno 1842		Anno 1841		Anno 1840		Anno 1839		Anno 1838		Anno 1837		Anno 1836		Anno 1835		Anno 1834		Anno 1833		Anno 1832		Anno 1831		Anno 1830		Anno 1829		Anno 1828		Anno 1827		Anno 1826		Anno 1825		Anno 1824		Anno 1823		Anno 1822		Anno 1821		Anno 1820		Anno 1819		Anno 1818		Anno 1817		Anno 1816		Anno 1815		Anno 1814		Anno 1813		Anno 1812		Anno 1811		Anno 1810		Anno 1809		Anno 1808		Anno 1807		Anno 1806		Anno 1805		Anno 1804		Anno 1803		Anno 1802		Anno 1801		Anno 1800		Anno 1799		Anno 1798		Anno 1797		Anno 1796		Anno 1795		Anno 1794		Anno 1793		Anno 1792		Anno 1791		Anno 1790		Anno 1789		Anno 1788		Anno 1787		Anno 1786		Anno 1785		Anno 1784		Anno 1783		Anno 1782		Anno 1781		Anno 1780		Anno 1779		Anno 1778		Anno 1777		Anno 1776		Anno 1775		Anno 1774		Anno 1773		Anno 1772		Anno 1771		Anno 1770		Anno 1769		Anno 1768		Anno 1767		Anno 1766		Anno 1765		Anno 1764		Anno 1763		Anno 1762		Anno 1761		Anno 1760		Anno 1759		Anno 1758		Anno 1757		Anno 1756		Anno 1755		Anno 1754		Anno 1753		Anno 1752		Anno 1751		Anno 1750		Anno 1749		Anno 1748		Anno 1747		Anno 1746		Anno 1745		Anno 1744		Anno 1743		Anno 1742		Anno 1741		Anno 1740		Anno 1739		Anno 1738		Anno 1737		Anno 1736		Anno 1735		Anno 1734		Anno 1733		Anno 1732		Anno 1731		Anno 1730		Anno 1729		Anno 1728		Anno 1727		Anno 1726		Anno 1725		Anno 1724		Anno 1723		Anno 1722		Anno 1721		Anno 1720		Anno 1719		Anno 1718		Anno 1717		Anno 1716		Anno 1715		Anno 1714		Anno 1713		Anno 1712		Anno 1711		Anno 1710		Anno 1709		Anno 1708		Anno 1707		Anno 1706		Anno 1705		Anno 1704		Anno 1703		Anno 1702		Anno 1701		Anno 1700		Anno 1699		Anno 1698		Anno 1697		Anno 1696		Anno 1695		Anno 1694		Anno 1693		Anno 1692		Anno 1691		Anno 1690		Anno 1689		Anno 1688		Anno 1687		Anno 1686		Anno 1685		Anno 1684		Anno 1683		Anno 1682		Anno 1681		Anno 1680		Anno 1679		Anno 1678		Anno 1677		Anno 1676		Anno 1675		Anno 1674		Anno 1673		Anno 1672		Anno 1671		Anno 1670		Anno 1669		Anno 1668		Anno 1667		Anno 1666		Anno 1665		Anno 1664		Anno 1663		Anno 1662		Anno 1661		Anno 1660		Anno 1659		Anno 1658		Anno 1657		Anno 1656		Anno 1655		Anno 1654		Anno 1653		Anno 1652		Anno 1651		Anno 1650		Anno 1649		Anno 1648		Anno 1647		Anno 1646		Anno 1645		Anno 1644		Anno 1643		Anno 1642		Anno 1641		Anno 1640		Anno 1639		Anno 1638		Anno 1637		Anno 1636		Anno 1635		Anno 1634		Anno 1633		Anno 1632		Anno 1631		Anno 1630		Anno 1629		Anno 1628		Anno 1627		Anno 1626		Anno 1625		Anno 1624		Anno 1623		Anno 1622		Anno 1621		Anno 1620		Anno 1619		Anno 1618		Anno 1617		Anno 1616		Anno 1615		Anno 1614		Anno 1613		Anno 1612		Anno 1611		Anno 1610		Anno 1609		Anno 1608		Anno 1607		Anno 1606		Anno 1605		Anno 1604		Anno 1603		Anno 1602		Anno 1601		Anno 1600		Anno 1599		Anno 1598		Anno 1597		Anno 1596		Anno 1595		Anno 1594		Anno 1593		Anno 1592		Anno 1591		Anno 1590		Anno 1589		Anno 1588		Anno 1587		Anno 1586		Anno 1585		Anno 1584		Anno 1583		Anno 1582		Anno 1581		Anno 1580		Anno 1579		Anno 1578		Anno 1577		Anno 1576		Anno 1575		Anno 1574		Anno 1573		Anno 1572		Anno 1571		Anno 1570		Anno 1569		Anno 1568		Anno 1567		Anno 1566		Anno 1565		Anno 1564		Anno 1563		Anno 1562		Anno 1561		Anno 1560		Anno 1559		Anno 1558		Anno 1557		Anno 1556		Anno 1555		Anno 1554		Anno 1553		Anno 1552		Anno 1551		Anno 1550		Anno 1549		Anno 1548		Anno 1547		Anno 1546		Anno 1545		Anno 1544		Anno 1543		Anno 1542		Anno 1541		Anno 1540		Anno 1539		Anno 1538		Anno 1537		Anno 1536		Anno 1535		Anno 1534		Anno 1533		Anno 1532		Anno 1531		Anno 1530		Anno 1529		Anno 1528		Anno 1527		Anno 1526		Anno 1525		Anno 1524		Anno 1523		Anno 1522		Anno 1521		Anno 1520		Anno 1519		Anno 1518		Anno 1517		Anno 1516		Anno 1515		Anno 1514		Anno 1513		Anno 1512		Anno 1511		Anno 1510		Anno 1509		Anno 1508		Anno 1507		Anno 1506		Anno 1505		Anno 1504		Anno 1503		Anno 1502		Anno 1501		Anno 1500		Anno 1499		Anno 1498		Anno 1497		Anno 1496		Anno 1495		Anno 1494		Anno 1493		Anno 1492		Anno 1491		Anno 1490		Anno 1489		Anno 1488		Anno 1487		Anno 1486		Anno 1485		Anno 1484		Anno 1483		Anno 1482		Anno 1481		Anno 1480		Anno 1479		Anno 1478		Anno 1477		Anno 1476		Anno 1475		Anno 1474		Anno 1473		Anno 1472		Anno 1471		Anno 1470		Anno 1469		Anno 1468		Anno 1467		Anno 1466		Anno 1465		Anno 1464		Anno 1463		Anno 1462		Anno 1461		Anno 1460		Anno 1459		Anno 1458		Anno 1457		Anno 1456		Anno 1455		Anno 1454		Anno 1453		Anno 1452		Anno 1451		Anno 1450		Anno 1449		Anno 1448		Anno 1447		Anno 1446		Anno 1445		Anno 1444		Anno 1443		Anno 1442		Anno 1441		Anno 1440		Anno 1439		Anno 1438		Anno 1437		Anno 1436		Anno 1435		Anno 1434		Anno 1433		Anno 1432		Anno 1431		Anno 1430		Anno 1429		Anno 1428		Anno 1427		Anno 1426		Anno 1425		Anno 1424		Anno 1423		Anno 1422		Anno 1421		Anno 1420		Anno 1419		Anno 1418		Anno 1417		Anno 1416		Anno 1415		Anno 1414		Anno 1413		Anno 1412		Anno 1411		Anno 1410		Anno 1409		Anno 1408		Anno 1407		Anno 1406		Anno 1405		Anno 1404		Anno 1403		Anno 1402		Anno 1401		Anno 1400		Anno 1399		Anno 1398		Anno 1397		Anno 1396		Anno 1395		Anno 1394		Anno 1393		Anno 1392		Anno 1391		Anno 1390		Anno 1389		Anno 1388		Anno 1387		Anno 1386		Anno 1385		Anno 1384		Anno 1383		Anno 1382		Anno 1381		Anno 1380		Anno 1379		Anno 1378		Anno 1377		Anno 1376		Anno 1375		Anno 1374		Anno 1373		Anno 1372	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)								
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ¹³	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
TOTALE	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

¹³ In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011. Nelle cifre sotto indicate non si è ancora tenuto conto dell'impatto dell'adesione della Croazia.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁴							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	78	78	78	78	78	78	78
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 JY	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE¹⁵	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

¹⁴ AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

¹⁵ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con le **PROPOSTE DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- ☒ La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)								
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM
TOTALE stanziamenti cofinanziati ¹⁶	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare	da determinare

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☒ sulle risorse proprie
 - ☒ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)								
Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁷						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

¹⁶

L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

¹⁷

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.